

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 6
a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Vitri, Mancinelli, Catena,
Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri

**ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L'EROGAZIONE DEL REDDITO DI LIBERTA' PER LE DONNE
VITTIME DI VIOLENZA**

Signori Consiglieri,

la Regione Marche nella XI legislatura ha sempre dichiarato di voler contrastare il grave ed intollerabile fenomeno della violenza sulle donne senza però che ne siano seguite azioni concrete e, comunque, efficaci al di là delle opportune celebrazioni delle 'Giornate' per esaminare il rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne.

Ne è prova, dell'assenza e/o inefficacia di azioni concrete, la circostanza che il fenomeno è purtroppo in crescita anche nella nostra regione.

Dall'ultimo Rapporto annuale sulla violenza di genere nelle Marche - approvato con DGR n. 1558 del 3 novembre 2025 - emerge che "Nel corso dell'anno 2024 sono state 841 le donne che hanno avuto accesso ai Centri antiviolenza (CAV) della regione Marche +12,4% rispetto all'anno precedente" e che "per l'anno 2024 le donne con figli sono 603 su 841 e la fattispecie in molti casi più diffusa è la violenza domestica, quindi nella regione Marche i figli purtroppo continuano ad essere attori importanti all'interno del fenomeno di violenza di genere.".

I Centri antiviolenza – CAV svolgono senza dubbio un ruolo centrale nel percorso di uscita dalla violenza e dai dati si evince che "le donne si rivolgono ai centri non solo in presenza di violenze fisiche o sessuali, ma anche e soprattutto quando si trovano in situazioni di controllo psicologico, economico o relazionale".

E la "violenza economica" rappresenta un aspetto che non può e non deve essere trascurato perché incide fortemente e pesantemente sulle donne e sulla loro autodeterminazione anche alla denuncia se è vero, come è vero, che molto spesso sono costrette a scegliere di non lasciare contesti di abuso per la paura di non riuscire a mantenere economicamente se stesse e i propri figli.

La "violenza economica" è, invero, una dimensione sempre più riconosciuta come strategia di controllo e dipendenza e costituisce "uno dei principali ostacoli all'uscita dalla violenza e uno dei fattori che più frequentemente ritardano la richiesta di aiuto".

Sostenere, dunque, ed accompagnare le donne che hanno subito violenza e che sono prive di un lavoro stabile e retribuito in un percorso di autonomia per sé e per i propri figli significa non solo consentire loro di liberarsi dai soprusi e dal ricatto della dipendenza economica, ma significa anche tutelare i bambini vittime di violenza assistita.

E', quindi, evidente quanto sia urgente e improcrastinabile mettere in campo azioni strutturali per il miglioramento delle condizioni lavorative ed economiche delle donne, anche in considerazione sia della inaccettabile disparità salariale, che purtroppo si evidenzia tra uomo e donna, che dei livelli di disoccupazione molto più elevati per le donne rispetto agli uomini.

In questa logica, ai sensi dell'articolo 105-bis del d.l. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, è stato istituito il "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza".

Il fine del "Fondo" è favorire l'indipendenza economica, l'emancipazione e i percorsi di autonomia per le donne vittime di violenza che si trovano in condizioni di povertà, vulnerabilità e di "urgenza e di bisogno" consentendo loro il raggiungimento dei seguenti obiettivi: autonomia abitativa; percorso scolastico e formativo per i figli o le figlie minori; acquisizione di un'autonomia personale.

L'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) ha reso strutturale la misura del Reddito di libertà e con decreto del 2 dicembre 2024, pubblicato in G.U. il 4/3/2025, adottato dal Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate riferite agli anni 2024, 2025 e 2026.

La misura è stata elevata da 400 a 500 euro mensili pro capite per un massimo di dodici mesi,

ma risulta all'evidenza insufficiente ed anche al di sotto della soglia di povertà.

Alla luce della esiguità del contributo nazionale e del fatto che non tutte le donne che necessitano di questa tipologia di sostegno economico riescono ad accedervi pur avendone i requisiti, con la presente proposta di legge si intendono integrare con fondi regionali gli stanziamenti statali, perché nessuna donna vittima di violenza deve essere lasciata sola!

E le risorse attribuite a ciascuna Regione possono, come devono, essere incrementate dalle medesime Regioni con ulteriori risorse proprie trasferite direttamente all'INPS (cfr. articolo 2, comma 2, decreto 2 dicembre 2024).

La proposta di legge già presentata nella scorsa legislatura (Pdl n. 193/23), per la quale erano stati nominati i relatori da parte della IV Commissione assembleare permanente, non è mai stata approvata sebbene tutte le forze politiche, anche di centrodestra, ne avessero ravvisato la necessità.

Si ritiene, pertanto, opportuna la sua ripresentazione anche alla luce dei dati resi disponibili dall'Inps Marche secondo cui nel triennio 2022-2024 sono state ben 137 le domande di aiuto non accolte per l'assenza di risorse.

E, nel contempo, da più parti è stata evidenziata una inaccettabile recrudescenza dei fenomeni di violenza, in particolare nella provincia di Fermo, che ha destato allarme e preoccupazione.

All'esito della diffusione dei dati degli ultimi Rapporti, è stato opportunamente sottoscritto un Protocollo di intesa “Per la promozione della reciproca formazione in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere”, tra la Questura di Fermo, Ordine degli Avvocati di Fermo, Comitato pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, AIAF Marche Sez. Fermo, ONDIF Sez. Fermo, Camera Penale di Fermo e AIGA Sez. Fermo.

In detto Protocollo si osserva, tra l'altro, “Che il fenomeno, in relazione alla rilevazione delle denunce effettuate e degli episodi emersi, è in continua e preoccupante espansione...” e “Che l'effettiva estensione del fenomeno non può essere peraltro individuata solo ed esclusivamente sulla base delle denunce, visto il sommerso di situazioni violente che non emergono in quanto i comportamenti a forte connotazione aggressiva e le conseguenti implicazioni emotive e/o affettive spesso portano le vittime a negare ed a rimanere nel silenzio”.

Ed è di tutta evidenza come la soggezione e il ricatto economico siano la causa principale della negazione e del silenzio.

La presente proposta di legge è composta da otto articoli.

L'articolo 1 definisce principi e finalità della legge.

L'articolo 2 istituisce il Fondo regionale finalizzato all'erogazione del reddito di libertà.

L'articolo 3 individua i destinatari del sussidio economico (RdL).

L'articolo 4 disciplina il procedimento per l'accesso al reddito di libertà.

L'articolo 5 prevede la gestione del sussidio in conto terzi e ne definisce le condizioni.

L'articolo 6 dispone in merito alle misure attuative.

L'articolo 7 contiene la clausola valutativa.

L'articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie che autorizzano la spesa di euro 300.000,00 per ciascun anno del biennio 2026/2027. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

Scheda economico-finanziaria P.d.L. "Istituzione di un Fondo per l'erogazione del Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza"

NORMATIVA		NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SPESA				COPERTURA			
ART	DESCRIZIONE			2026	2027	ANNI SUCCES-SIVI	MISSIONE / PROGRAMMA/ CAPITOLO	MODALITA' DI COPERTURA	2026	2027	MISSIONE / PROGRAMMA/ CAPITOLO
1	Principi e finalità	senza oneri									
2	Istituzione del Fondo per l'erogazione del reddito di libertà	corrente	continuativa	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 8	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 8	Legge di bilancio	Missione 12 Programma 04	Mediante riduzione precedenti autorizzazioni di spesa			
3	Destinatari	senza oneri									
4	Procedimento	senza oneri									
5	Gestione del sussidio in conto terzi	senza oneri									
6	Misure attuative	senza oneri									
7	Clausola valutativa	senza oneri									
8	Disposizioni finanziarie	corrente	continuativa	€ 300.000,00	€ 300.000,00	Legge di bilancio	Missione 12 Programma 04	Mediante riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	€ 150.000,00	€ 150.000,00	Missione 07 Programma 01 Cap. 2070110416 (Bilancio 2025/2027)
								Mediante riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	€ 150.000,00	€ 150.000,00	Missione 14 Programma 01 Cap. 2140110243 (Bilancio 2025/2027)